



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI TORINO

SEZIONE 25

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |          |            |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ANTONUCCIO | GIULIANA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RINALDI    | ETTORE   | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | MICHELONE  | FABIO    | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n° 1572/09
- avverso la sentenza n° 45/03/2005  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NOVARA  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI NOVARA

proposto dal ricorrente:

**difeso da:**

NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

**Atti impugnati:**

- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 1998
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 1999
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2000
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2001
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2002

SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

N° 1572/09

UDIENZA DEL

19/11/2010 ore 11:00

SENTENZA

N°

4/95/11

PRONUNCIATA IL:

19 NOV. 2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

04 FEB. 2011

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Annalisa Rocchi)

Conclusioni parte appellante – Agenzia delle Entrate

Riforma della sentenza impugnata e dichiarare legittimità del diniego opposto.

Conclusioni parte appellata –

Rigettare l'appello dell'Ufficio e confermare la condanna dell'Agenzia al rimborso IRAP per gli anni 1998,1999, 2000,2001 e 2002, oltre interessi di legge, spese di lite per € 1.000,00 oltre IVA , CPDC e spese per bolli in € 100,00.

Atto di riassunzione ex art. 63 D.Lgs 546/92 proposto da .....

Previa fissazione della trattazione della controversia condannare l'Amministrazione Finanziaria al rimborso del tributo per € 16.087,29 oltre interessi di legge maturati e maturandi fino alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento. Con vittoria delle spese di lite, ivi comprese quelle della precedente fase di legittimità forfetizzabili in € 2.500,00 oltre 4% cpdc, IVA oltre bolli e postali per € 300,00. Con istanza di trattazione in pubblica udienza.

Costituzione dell'Ufficio nel giudizio di rinvio

Voglia la Commissione Tributaria Regionale accogliere la tesi dell'Ufficio e condannare controparte alle spese di giudizio.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente ..... esercente la professione di medico chirurgo convenzionato con la ASL presentava domanda di rimborso degli importi versati per IRAP negli anni dal 1998 al 2002, avverso il diniego dell'Ufficio veniva proposto ricorso alla Commissione provinciale tributaria di Novara ribadendo l'assenza di autonoma organizzazione della propria attività esercitata senza l'ausilio di elementi organizzativi, di lavoratori dipendenti o collaboratori e senza utilizzare beni strumentali di consistente valore.

La Commissione provinciale di Novara con sentenza 45/03/2005 accoglieva il ricorso.

Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate deducendo che l'attività svolta era da ritenersi autonomamente organizzata, elementi di organizzazione erano ravvisabili nella gestione della clientela o nella possibilità di ottenere credito e l'autonomia dal fatto di non dover sottostare all'indirizzo o controllo di altri soggetti.

La Commissione Tributaria Regionale con sentenza 21/09/2006 accoglieva l'appello giudicando autonomamente organizzata l'attività del contribuente in ragione della disponibilità di cespiti ammortizzabili e spese per immobili che rappresentano presupposti per la tassazione IRAP.

Ricorreva in Cassazione il contribuente deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione per mancata valutazione oggettiva degli elementi caratterizzanti l'attività professionale.

La Corte di Cassazione con sentenza 4896/2009, sezione 5<sup>a</sup> civile, depositata il 27.2.2009 accoglieva il ricorso ritenendo che costituisce motivazione apparente limitarsi alla generica e apodittica affermazione che sia sufficiente l'esistenza di beni ammortizzabili senza indicare gli elementi da cui viene tratto tale convincimento rendendo impossibile ogni controllo sull'esattezza e logica del ragionamento. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale veniva pertanto cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte affinché si proceda al riesame tenendo conto dei principi enunciati.

A seguito della riassunzione del giudizio proposto dal contribuente si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che richiama la recente giurisprudenza della Corte e la recente circolare 45/2008 che tale indirizzo giurisprudenziale ha accolto. In particolare rileva che il contribuente non ha assolto all'onere della prova di assenza di elementi di organizzazione presupposti di imposta, risultando peraltro che vi siano nell'anno 2000 una prestazione resa da terzi, costi sostenuti per un immobile di 33 mq. di cui 16 per ambulatorio.



Alla pubblica udienza le parti hanno confermato le rispettive conclusioni.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Come statuito dalla Corte di Cassazione il giudice di rinvio deve verificare se dagli atti prodotti dalle parti risultino quell'insieme di beni ed elementi di organizzazione presupposti per l'imposizione IRAP e che il giudice di appello aveva ritenuto sussistenti tuttavia senza darne conto.

Premesso che il contribuente ha svolto per gli anni dal 1999 al 2002 attività di medico convenzionato con il SS.NN. e quindi non in regime di libera professione, attività quest'ultima che sicuramente richiede una organizzazione di beni e servizi nonché l'impiego di beni strumentali significativi. Dai documenti allegati al ricorso introduttivo risultano unicamente quali beni strumentali un computer e una autovettura. Non risultano costi per lavoratori dipendenti o collaborazioni, vi sono costi che si riferiscono allo studio medico di limitate dimensioni.

Non risultano quindi elementi di organizzazione che potenzino l'attività del professionista che oltretutto operando in regime di convenzione non necessita neppure di procacciare clientela o attingere al credito o ad altri servizi. I costi sostenuti e i beni in dotazione risultano essere il minimo indispensabile per poter svolgere l'attività.

L'appello proposto dall'Ufficio è pertanto da respingere.


In ossequio alla pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione si liquidano a titolo spese a favore del contribuente la somma di € 1.000,00 oltre IVA e CPDC ed € 300,00 per spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale respinge l'appello <sup>IN SECONDO GRADO</sup> e liquida in favore del contribuente a titolo di spese la somma di € 1.000,00 oltre IVA e CPDC oltre ad € 300,00 per spese.

Torino, 19.11.2010

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

